

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 agosto 2005 n° 3452

Disposizioni urgenti di protezione civile

(GU n. 181 del 5-8-2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonché le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 3431 del 3 maggio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;

Dispone:

Art. 6.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004 e successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2005

Il Presidente: Berlusconi